

(N. 2132)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(CARLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro per le partecipazioni statali

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1957

Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio-credito) per il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La dotazione assegnata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per il finanziamento dei crediti nascenti da esportazioni di forniture speciali, fissata dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955 in Lit. 40 miliardi, è stata totalmente impegnata.

Sono quindi indispensabili ed urgenti provvedimenti che rimedino a tale stato di cose, onde evitare che i risultati finora conseguiti dalla legge stessa, anche più notevoli di quelli scontati all'atto della sua emanazione, si risolvano in definitiva in un danno maggiore di quello che ne sarebbe derivato dall'assenza delle provvidenze di che trattasi.

Infatti, nel momento in cui il « Mediocredito » ha esaurito le sue possibilità, si cominciano a raccogliere i frutti dell'attività svolta dagli operatori e dagli Istituti nei tre anni di applicazione della legge. Ne è riprova il fatto che risultano, attualmente, presso gli Istituti stessi, richieste di finanziamento da parte di esportatori italiani che comporterebbero un ulteriore intervento del « Mediocredito » pari a circa 22 miliardi di lire. Ove il finanziamento di queste operazioni non potesse essere assicurato, è da ritenere che buona parte delle operazioni stesse non potrebbero avere conclusione, in quanto le ditte interessate hanno concluso o sono in via di concludere gli affari relativi, contando sulle facilitazioni offerte dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, soprattutto per il calcolo degli elementi di costo che formano i prezzi di vendita.

Il disegno di legge in esame stabilisce allo articolo 1 che, allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano dei cambi le somme — nel limite del controvalore di lire

60 miliardi — derivanti dai rimborsi che affluiranno all'Ufficio stesso sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina, giusta l'Accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al « Mediocredito ».

La stessa legge stabilisce all'articolo 4 che, nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, il « Mediocredito » potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

L'articolo 2 stabilisce che il « Mediocredito » rimborserà allo Stato le somme ad esso mutate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà, in corrispondenza con il piano di ammortamento dei certificati di credito che esso emetterà ai sensi dell'articolo 6. Detto articolo stabilisce invero che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati di credito per un importo non superiore a 60 miliardi fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del « Mediocredito », pagabili posticipatamente mediante stacco di cedola in valore semestrale al 1° gennaio ed al 1° luglio.

L'articolo 7 stabilisce che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare, in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'articolo 1 e da questo mutate al « Mediocredito », i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'articolo 6, e potrà alienarli, costituirli in pegno, ovvero cederli all'Istituto di emissione, a rimborso di debiti verso lo stesso.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U.I.C.) le somme — nel limite del controvalore in lire 60 miliardi — derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U.I.C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 2.

Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro del tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo articolo 6.

Art. 3.

L'articolo 29 della legge 25 luglio 1952 numero 949, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei Sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio, del commercio

con l'estero e delle partecipazioni statali e designati:

due dal Ministro del tesoro, di cui uno ha le funzioni di Presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro dell'industria e del commercio;

uno dal Ministro del commercio con l'estero;

uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due Sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro del tesoro.

I Sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione ».

Art. 4.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi, il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Art. 5.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell'articolo 4, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all'articolo 1, in base alle norme dell'articolo 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.

Art. 6.

In dipendenza delle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente articolo 1 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del « Mediocredito » a norma dell'articolo 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonché il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il termine ultimo per il rimborso dei certificati è fissato al 31 dicembre 1977.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'articolo 1 e da questo mutate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'articolo 6 e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

Art. 8.

Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.